


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 21.10.2018

Prot. n. A001/2018/

Ordinanza n. 782735/D330

Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto.1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici;
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento, ed in particolare l'articolo 10, comma 8 secondo il quale "il Presidente della Provincia, in situazioni di emergenza, può provvedere con propri provvedimenti contingibili e urgenti alla perimetrazione e alla classificazione urgente e provvisoria delle aree sottoposte a rischio, in attesa dell'approvazione o della modifica delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi, nonché imporre in via temporanea prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio e ordinare la realizzazione delle opere di prevenzione previste dall'articolo 13 e di altri interventi per la difesa delle persone, degli insediamenti e dei beni, anche in assenza della loro previsione negli strumenti di programmazione, oppure in deroga alle priorità ivi stabilite";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- l'ordinanza del Comune di Dimaro Folgarida n. 129 del 15.11.2018 avente ad oggetto "Incolunità pubblica – eventi meteorologici del 29 ottobre 2018 – ordinanza di protezione civile conferma ordinanza n. 127/2018 di data 10.11.2018".

Considerato che:

- il territorio comunale del Comune di Dimaro Folgarida è stato interessato da straordinari eventi calamitosi che hanno devastato le aree colpite e causato ingenti danni;
- il Comune di Dimaro Folgarida ha adottato i primi provvedimenti contingibili ed urgenti, fra cui l'ordinanza n. 129 di 15.11.2018 con la quale veniva ordinato di mantenere l'evacuazione delle aree e degli immobili, a far data 16.11.2018 ore 12.00, come da planimetria catastale allegata alla medesima ordinanza comunale, pubblicata all'Albo del Comune di Dimaro Folgarida, e veniva disposta la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie e strade nelle aree identificate dalla suddetta planimetria, nonché veniva ordinata la chiusura delle strade forestali sul territorio comunale, escludendo da detti divieti le forze di polizia, di emergenza sanitaria e di emergenza civile;
- è stato effettuato un incontro fra il Comune di Dimaro Folgarida e la Provincia autonoma di Trento in cui è stata illustrata la situazione dell'area colpita dall'esonazione del rio Rotian, sono state evidenziate le esigenze sottese alla riduzione dell'estensione della zona rossa e sul punto sono stati sentiti il Servizio Bacini Montani e il Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento;
- risulta ora possibile, espletati i primi accertamenti tecnici, ridurre l'estensione della superficie della zona rossa, come individuata nella planimetria allegata all'ordinanza comunale n. 129 del 15.11.2018, all'area oltre via delle Gole per permettere l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione (sgombero, pulizie, tinteggiature, piccoli rifacimenti) da parte dei proprietari;
- risulta quindi necessario provvedere a delimitare nuovamente, in via urgente e provvisoria, le aree sottoposte a rischio con ordinanza del Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida ed imporre temporaneamente prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio;
- i tecnici comunali hanno elaborato la planimetria allegata in cui si evidenziano le zone rosse, quali aree a maggior rischio, e le zone gialle in cui non è possibile risiedere, ma i proprietari possono entrare per effettuare lavori di ripristino.

Tutto ciò premesso,

ADOPTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

Zone inaccessibili

1. Restano ferme le prescrizioni di cui all'ordinanza comunale n. 129 del 15.11.2018 con riferimento alle aree individuate come zone rosse nella planimetria allegata a questo provvedimento, che rimangono quindi inaccessibili per tutti i pedoni e i veicoli non muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune e non accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco o dalle forze di Polizia; ne consegue che nelle zone rosse non è possibile rilasciare titoli edificatori.

Art. 2

Zone soggette a prescrizioni e vincoli

1. Nelle zone gialle come individuate dalla planimetria allegata a questo provvedimento, in cui resta vietata la residenza, è consentito nelle ore diurne operazioni di manutenzione e di gestione degli immobili da parte dei proprietari o dei residenti, purché tali operazioni non richiedano il rilascio di autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica.

Art. 3

Carta della pericolosità e carta generale dei rischi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.p. 9/2011 fino all'aggiornamento della carta della pericolosità e della carta generale dei rischi relative alle aree individuate agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, nelle medesime aree è sospesa la trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 4

Piano di emergenza

1. Ai fini delle attività permesse nelle zone individuate all'art. 2 è adottato dal Comune di Dimaro Folgarida il piano di emergenza di cui all'art. 22 l.p. 9/2011, d'intesa con le strutture provinciali Servizio Prevenzione rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione e Servizio Bacini Montani, per gestire la sicurezza del territorio nell'eventualità che si dovessero verificare situazioni meteorologiche di criticità che possano compromettere tale sicurezza.

2. Con l'adozione del piano di emergenza il Comune di Dimaro Folgarida dispone anche con ordinanza in ordine alle attività permesse nelle zone individuate all'art. 2.

3. Resta ferma per il Comune la facoltà di disporre l'esenzione dell'IMIS con riferimento ai beni immobili della zone individuate agli articoli 1 e 2.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Questa ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, ai Comuni coinvolti.

2. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

3. Questa ordinanza ha efficacia per la durata dello stato di emergenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e farlo osservare.

4. Avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini sono decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Si allega planimetria

- dott. Maurizio Fugatti²

